



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° ____1____ del ____2014____

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/143 CC NAS RG del 18.09.2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/143 CC NAS RG del 18.09.2013 ore 17,00 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione effettuata dal M.A.s. UPS CANNATA Gaetano unitamente al Brig. Ca. AGLIECO Sebastiano (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 09.09.2013 presso l'attività agrituristica all'insegna "Valle di Chiaramonte – gestito dalla ENFRA Soc. Agricola", sita in C/da Pantanelli - Piano Zecca, agro del comune di Chiaramonte, della quale risulta legale responsabile GULINO Vincenzo, nato a Ragusa il 22.11.1963, ivi residente in Via del Salice n.°22.

Atteso che il predetto Sig. GULINO Vincenzo ha violato il Regolamento CE n.° 852/2004, alla parte "A" dell'allegato II per *"non aver correttamente applicato le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese quelle di verifica previste, mai poste in essere (esecuzione, con frequenza annuale, di esami chimici – batteriologici sulle acque utilizzate nel ciclo produttivo e relative schede di verifica), come riscontrato in sede di controllo."*

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 2.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 23.09.2013 ore 16,00, al trasgressore specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. GULINO Vincenzo, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, con nota prot. n.° E – 0022842 del 21.10.2013;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n.° E- 0026829 del 10.12.2013;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Sig. GULINO Vincenzo presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 08.01.2014, alle ore 11,15;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. GULINO Vincenzo, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

- La procedura di Autocontrollo della ditta, a proposito dell'approvvigionamento idrico, prevede a pag. 30 la manutenzione e sanificazione annuale dell'impianto e la esecuzione di analisi annuali della qualità dell'acqua al punto di erogazione più lontano dall'impianto.

La attività svolta a tale titolo non risulta registrata per cui al momento della ispezione è stata data come non effettuata. La stessa è stata parzialmente documentata solo successivamente con gli scritti difensivi, producendo la certificazione, datata 20.5.2013, delle analisi chimiche – batteriologiche di pari data.

La mancata registrazione dell'attività effettuata contrasta con la espressa previsione nel Regolamento CE 852/2004, che ha introdotto il sistema HACCP e che all'allegato I parte III (titolato tenuta delle registrazioni), al punto 7 espressamente afferma: "Gli operatori del settore alimentare **devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta**"

- Invero, anche in assenza della suddetta disposizione, la necessità di una registrazione è una conclusione logica e necessaria per poter effettuare i successivi controlli, richiesti e previsti per legge da parte degli organi competenti. In una parola la registrazione della attività di manutenzione, di sanificazione e delle analisi cliniche è necessaria ad probationem.

Peraltro, nella fattispecie, la sopra richiamata documentazione degli esami chimici e batteriologici sulle acque ha evidenziato una anomalia nel superamento dei limiti dei nitrati. Non risulta che a seguito di tale rilevazione la ditta abbia svolto una qualche attività correttiva e di sanificazione, il che ancora di più avvalorata e prova la fondatezza della contestazione e la gravità della stessa per la salute pubblica.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto che non emergono elementi attenuanti né problemi di interpretazione normativa e che le difese proposte negli scritti difensivi sono infondate, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. GULINO Vincenzo, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 2.000,00 (euro duemila/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento Aziendale (**si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 2.000,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi € 2.066,00 (euro duemilaessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **GULINO VINCENZO**, nato a Ragusa il **22.11.1963**, ivi residente, Via del Salice n.° 22 in qualità di legale responsabile della attività di agriturismo “Valle di Chiaramonte – ENFRA Soc. Agricola” è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 15 GEN. 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

